

Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole <<individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),>> sono soppresse;

b) al comma 25 le parole <<Direzione centrale istruzione, formazione e cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia d'istruzione>>;

c) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.>>.